

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2, del 12/02/2018)

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, e s.m.i.;
- D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- Legge n. 130 del 30/03/2001;
- Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
- Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005, e del Regolamento Regionale Marche 09.02.2009, n. 3 (B.U.R. 19.02.2009 n. 17);

Art. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

Art. 3 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dagli organi responsabili del Servizio Sanitario, per quanto di competenza.

2. Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili.

3. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso scorretto e/o improprio dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico;

2. Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori.

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri;

2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) la raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Colli del Tronto che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

3. Per i non residenti in vita a Colli del Tronto deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art. 42, 2° comma, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

2. Il registro è a disposizione di chiunque.

3. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali, presso la società concessionaria e alla porta d'ingresso del cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 7 – Rinvio

1. Per la disciplina dei depositi di osservazione e del deposito mortuario, del trattamento delle salme e delle caratteristiche dei feretri e trasporti funebri si fa rinvio alla normativa di legge e di regolamento nazionale e regionale.

CAPO II

TRASPORTI FUNEBRI—FERETRI

Art. 8 – Modalità del trasporto e percorso

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della L.R. del 01.02.2005, n. 3 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale Marche n. 3 del 09.02.2009;

2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. L'orario dei trasporti funebri e la disciplina del corteo funebre sono demandati al responsabile del servizio mortuario (Comune), previo accordi con le autorità religiose e la Polizia Locale.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. Nei casi di salma infettiva deve essere necessariamente segnalato nella documentazione accompagnatoria da consegnarsi al personale del Cimitero di arrivo.

5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 9 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
 - a. servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
 - b. servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento comma 2 lett. c) e 3.
5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art. 10 - FACOLTÁ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre è autorizzato secondo le volontà testamentarie espresse dal defunto.
2. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato in conformità agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. La previsione di cui al comma 2. trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, cremazione, epigrafi, ecc.).

Art. 11 – TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29.12.1993, n. 578, recante "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte", e 01/04/1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti".
2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASUR.
3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficio dello stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso ed a spese dell'istituto ricevente.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della L.R. n. 3/2005.

Art. 12 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere, di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, all'ultima abitazione, o sale di commiato, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Responsabile del Servizio Sanitario.

Art. 13 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporti funebri non è esercitato con diritto di privativa nel territorio del Comune.
2. Per il trasporto delle salme si applicano le norme di cui al capo IV del D.P.R. n. 285/90, la normativa regionale in materia e il presente regolamento.

Art. 14 – RITI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri dei culti, di cui all'art. 8 della Costituzione e le altre

figure a ciò incaricate possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

Art. 15 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Non devono essere presenti oggetti, di qualunque natura, non degradabili.

Art. 16 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dagli art. 18, 25, 30 e seguenti del D.P.R. 285/90, e l'avvenuto trattamento antiputrefattivo sono certificate dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Art. 17 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche prescritte dal D.P.R. 285/90.

Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- I feretri estumulati, dopo un periodo minimo di 20 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma, nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- É sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche sopra descritte, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell' Azienda Sanitaria Locale che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 19 - UBICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii. e del D.P.R.285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Via del Cimitero.

Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Colli del Tronto.

Art. 21 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 22 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme o le ceneri:

a) di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel territorio del Comune;

- b) di persone residenti nel Comune;
 - c) di persone e loro conviventi che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano nel cimitero tumulati/inumati parenti/affini entro il secondo grado di parentela, al fine del ricongiungimento del nucleo familiare.
2. Sono parimenti ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono inoltre ricevute, su richiesta di cittadini residenti nel Comune, le salme dei parenti fino al secondo grado e dei conviventi anche se non residenti.
4. Sono pure accolti i nati morti, i prodotti del concepimento e i loro resti mortali, le parti anatomiche riconosciute, derivanti da interventi avvenuti in strutture sanitarie, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, nelle ipotesi riconducibili ai commi precedenti.

Art. 23 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, il parente o affine tra questi designato dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

Art. 24 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a chiunque, quando il personale addetto ai cimiteri, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 25 - COMPORAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:
- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare e bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;
 - k) accedere con veicoli o mezzi automobilistici privati, tranne quelli utilizzati da persone autorizzate ad eseguire lavori all'interno del cimitero o quelli che trasportano persone portatrici di handicap, se ritenuti idonei a circolare all'interno del cimitero da parte del personale addetto;

- 1) chiedere elemosine e/o offerte;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

Art. 26 - RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

CAPO IV

PIANI CIMITERIALI

Art. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio Comunale adotterà il Piano regolatore cimiteriale, nel quale saranno recepite le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Il piano sarà sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale ;
2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) dell'eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno verificare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela, o per le quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
2. Il Comune è tenuto a revisionare almeno ogni dieci anni il piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DI SPAZI

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare:
 - a) a campi di inumazione comune e privati;
 - b) a campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) a tumulazioni individuali (loculi);
 - d) a cellette ossario;
 - e) a ossario comune;
 - f) a cinerario comune;
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

Art. 30 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate in aree date in concessione decennale (10 anni) e vengono eseguite sempre dal personale comunale o esterno appositamente incaricato;
2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali;
3. L'ordine di inumazione viene eseguito con soluzione di continuità, pertanto non è possibile assegnare posizioni particolari su richiesta dei familiari.
Sono consentite deroghe esclusivamente per esigenze tecniche individuate dal personale addetto.

Art. 31 – TUMULAZIONE

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali in loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale.

Art. 32 - EPIGRAFI

1. Sulle sepolture private a sistema di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Sulle sepolture private a sistema di tumulazione possono essere, sulle lapidi le cui caratteristiche sono quelle prescritte dal Comune al momento della costruzione, poste croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, cognome e le date di nascita e di morte.
6. L'installazione delle lapidi o dei manufatti di cui al primo e secondo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari o ai loro aventi causa.

Art. 33 - COLLOCAZIONE IN UNICO TUMULO

1. Nelle sepolture private e nei loculi è consentita la collocazione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie, quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate o comunque, fino all'esaurimento della capienza.
2. È consentito depositare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche o urne cinerarie, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione degli uffici comunali.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le esumazioni ed estumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

2. Alle suddette operazioni possono presenziare i familiari o loro delegati, se dagli stessi ritenuto.

Art. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sono collocati, a cura del custode del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, deve inoltre essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare, o delegato, l'esumazione viene comunque eseguita e, salvo diversa disposizione dei familiari, i resti mortali saranno depositati nell'ossario comune.

4. Fermo restando quanto riportato nell'art. 34, le esumazioni vengono effettuate nella loro globalità per ogni campo, o porzione di esso secondo i criteri individuati dal personale addetto.

Pertanto di regola non vengono eseguite singole esumazioni.

Qualora il numero delle richieste non coincida con il numero delle fosse di esumazione dell'intero campo o della porzione di esso, si procederà solo nel caso in cui il numero delle richieste sia pari almeno alla metà più uno.

Art. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Non si effettuano esumazioni straordinarie per il trasferimento del feretro sia in altra sede che all'interno del cimitero stesso.

Art. 37 - VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria o straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale che reca anche l'elenco degli oggetti di valore eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dai familiari presenti, con effetto anche di ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda diraccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dovranno essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali assicura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

Art. 39 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie si effettuano:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari interessati, in qualunque momento, per il trasferimento del feretro ad altra sede o per riduzione della salma;
4. Le estumulazioni si eseguono nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90, osservando le procedure di cui al presente capo per quanto applicabili.

Art. 40 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - ONERI

1. Sono soggette a corrispettivo le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, secondo quanto previsto dalle tariffe comunali in vigore.

Art. 41 – OPERAZIONI CIMITERIALI DOVE È RICHIESTA LA PRESENZA DEL PERSONALE SANITARIO.

1. È richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale nei seguenti casi:
 - a) Esumazione straordinaria;
 - b) Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 39 del presente regolamento;
 - c) Risanamento tombe;
 - d) Estumulazione per traslazione di feretro in altra sepoltura del Comune di Fermignano o fuori Comune;
 - e) Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

CAPO VII CREMAZIONE

Art. 42 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettere a) e b) della L. 30 marzo 2001, n. 130.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oltre che la dichiarazione che il defunto non è portatore di pacemaker e/o parti metalliche.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 43 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a

tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna, nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono depositate nelle apposite cellette comuni a disposizione dell'Amministrazione o, a seguito dell'esaurimento della capienze di queste, nell'ossario comune.

Art. 44 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato, altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco;

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione (art. 3 lettera c) legge 30 marzo 2001, n. 130), ove le ceneri verranno disperse. A tal proposito qualora la dispersione sia richiesta in Comune diverso da quello di Colli del Tronto, dovrà essere allegata dichiarazione del Comune interessato relativamente alla possibilità della dispersione.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune. Nel caso in cui il cinerario comune non sia presente nel Cimitero le ceneri saranno disperse nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco;

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 45 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal

parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti aventi titolo, di cui ai commi precedenti, presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento ai familiari, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 46 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 47 - CREMAZIONE DOPO 10 ANNI PER LE SALME INUMATE O DOPO 20 ANNI PER LE SALME TUMULATE

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se

occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VII

CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 48 - COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati ed enti, nelle aree previste e nei limiti prescritti dal Piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività.

3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni, nonché le norme in materia di concessione previste dal Regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 23 del 14/05/1993.

Art. 49 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, previo parere conforme della commissione edilizia e dall'Azienda Sanitaria Locale.

2. Il Comune, nell'atto di approvazione del progetto, definisce il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. La Giunta Municipale approva lo schema-tipo del contratto da stipulare con il concessionario della costruzione di sepolture private, disciplinando le clausole e condizioni prescritte per il rilascio della concessione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

Art. 50 - OPERE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono munirsi di idoneo titolo autorizzativo, per il cui rilascio trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi in vigore.

2. L'atto autorizzativo può essere rilasciato solo a privati, associazioni senza fini di lucro, e comunità aventi sede nel Comune, i quali possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

3. È escluso il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

Art. 51 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito dei materiali - elevazione di armature, ecc.), trova applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione delle disposizioni e tariffe previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La superficie occupata deve essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 52 - MATERIALI DI SCAVO

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente ufficio comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 53 - ORARI DI LAVORO

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri devono osservare gli orari di lavoro fissati dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. In occasione della commemorazione dei Defunti l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere, o anche solo di lapidi, non potrà essere autorizzato nella settimana precedente i giorni 1 e 2 novembre.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 54 - OPERE PRIVATE: VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, preposto al servizio, ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri, fermo restando l'obbligo per gli interessati di presentare tutte le certificazioni e attestazioni prescritte per l'accertamento di conformità delle opere alle leggi e regolamenti.

CAPO IX CONCESSIONI

Art. 55 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:
 - a) loculi;
 - b) cellette ossari/cinerari.
2. Nel Cimitero comunale i loculi e gli ossari eventualmente disponibili saranno concessi esclusivamente in caso e in ordine di decesso agli aventi diritto alla sepoltura come stabilito dal precedente articolo 22.
3. E' consentita la concessione di sepolture private anche per soggetti viventi di età minima di 65 anni. Si deroga al limite di età in caso di sepoltura del coniuge o del convivente more uxorio.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'assegnazione avviene sulla base della scelta tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.

7. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

8. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei corrispettivi vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione prima del funerale. E' demandata alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe.

9. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 56 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

2. La durata per le future concessioni è fissata:

a) in 90 anni per gli ossari;

c) in 45 anni per i loculi.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando il 100% delle tariffe in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata entro tre mesi dalla scadenza della concessione.

Art. 57 – Modalità di concessione di accostamento negli ossari e nei loculi.

1. Negli ossari e purché siano rispettati i rapporti di parentela di secondo grado premorto, possono essere tumulate, qualora venga richiesto dagli aventi titolo, anche due urne cinerarie. Previa verifica della disponibilità di spazio, è possibile altresì la tumulazione di urna e cassetta resti. L'ipotesi prevista al presente comma prevede l'applicazione delle tariffe per la concessione e per l'eventuale accostamento.

2. E' consentita, sino al numero massimo di due, la posa di cassette contenenti resti o ceneri in loculi ed in loculi di cappella, purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e purché siano rispettati i rapporti di parentela di secondo grado premorto. L'ipotesi prevista al presente comma prevede l'applicazione delle tariffe per la concessione e per l'eventuale accostamento.

3. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento.

4. Nelle concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, non può essere superato il numero dei posti salma/resti previsti nell'atto di concessione.

5. E' tuttavia possibile richiedere:

a) la tumulazione di resti/ceneri (posa cassetta) di persone aventi vincolo di parentela o affinità entro il 6° grado, coniugio, convivenza more uxorio, benemerienze;

b) l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali delle salme ivi deposte per far posto ad altre salme o resti/ceneri come indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo.

L'esercizio di tale facoltà da parte degli aventi diritto comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione avente una durata pari a quella delle concessioni vigenti di ugual natura, venendo meno, in tal modo, la durata originaria indicata al precedente comma 4;

6. Tutti gli accostamenti in loculo od ossari, nei casi sopra indicati, saranno soggetti alle tariffe vigenti.

Art. 58 - MODALITA' DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI

1. Il diritto d'uso delle sepolture private costruite dai concessionari è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, e si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
2. A tal fine, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado, tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Per gli ascendenti e discendenti di cui al comma 2, il diritto d'uso si intende implicitamente acquisito all'atto della concessione.
4. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti, previa acquisizione di apposita dichiarazione, resa ed autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. Il diritto di sepolcro è dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
6. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria.
7. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
8. In mancanza di tale comunicazione l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune, preferendo nell'ordine:
 - il parente più prossimo
 - in presenza di più parenti dello stesso grado, il più anziano tra gli stessi
9. Il personale incaricato assegnato al servizio di polizia mortuaria è tenuto, preliminarmente al rilascio del nulla osta, a verificare la sussistenza del diritto d'uso delle sepolture.
10. Sono tassativamente escluse dalla tumulazione nel sepolcro le salme di persone non legate al concessionario dai vincoli citati nei commi precedenti.
11. Con il rilascio della concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a qualunque titolo: ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare del titolo rilasciato nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 59 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui al comma precedente, il Comune, previa diffida, rientra in possesso della sepoltura e, sulla base della tipologia e delle esigenze dell'intervento da effettuare, risultanti da apposita relazione del responsabile del Servizio cimiteriale, la salma eventualmente presente potrà essere estumulata e successivamente inumata.

Art. 60 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA

INDIVIDUALE

1. Il concessionario può rinunciare a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in base ai criteri determinati con delibera di Giunta Municipale, fatto salvo il periodo in cui è stata detenuta la concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, penultimo comma;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
2. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al precedente 2 comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è effettuata dal Comune in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 62 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato in cui si trovano, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune medesimo.

Art. 63 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 64 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA

1. Il Comune fornisce gratuitamente un loculo o un'area per inumazione, in base alla propria

disponibilità, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 65 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

CAPO X

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 66 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc.....) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc..., s'intende abbia titolo per farlo ed agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere ove possibile fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

Art. 67 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 56, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base dei documenti quali ad es., registri, repertori, schedari, supportati da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

Art. 68 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 69 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Le disposizioni del presente regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le medesime devono intendersi automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del regolamento.

Art. 70 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 71 - SANZIONI

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383,

dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 72 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/8/90, n. 241, i responsabili del procedimento ciascuno per le proprie competenze, compresa la sottoscrizione degli atti di concessione, sono:

- Il Responsabile Segreteria – affari Generali;
- Il Responsabile Area finanziaria;
- Il Responsabile Area Tecnica;
- Il Responsabile Polizia Mortuaria;
- L'Ufficiale di Stato Civile;

Art. 73 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia il giorno successivo l'esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Colli del Tronto